

Diritto matrimoniale

Casi e soluzioni

Mentre Don Tommaso attende alle pratiche che si devono premettere alla celebrazione del S. Matrimonio (volgarmente: consenso - promessa - ecc.) scopre che Giuseppe e Antonietta sono parenti, e per di più zio e nipote. Avendo saputo però che altre volte il suo Vescovo era stato contrario a simili matrimoni, non permettendo nemmeno l'inoltro della supplica alla Santa Sede, egli, temendo una risposta negativa, consiglia gli sposi in questo modo: « poichè voi dovete chiedere la dispensa al civile, andate in Municipio, e ottenutala sposatevi solo civilmente: in seguito mi porterete l'atto di matrimonio civile ed io andrò dal Vescovo, che « post factum » dovrà interessarsi per ottenere tale dispensa. Anche voi avete una anima da salvare; quindi... ».

Antonietta e Giuseppe chiedono al civile la dispensa ed ivi si sposano; il parroco va dal Vescovo e, « per far cessare lo scandalo in parrocchia », vuole la dispensa necessaria.

Ha fatto proprio bene Don Tommaso?

I

Innanzitutto è errata la frase « voi dovete chiedere la dispensa al civile ».

La dispensa dagli impedimenti concessa dalla Chiesa è senz'altro riconosciuta dalla autorità civile.

Nella circolare 30 luglio 1930, n. 891, del Ministero della Giustizia e degli affari di culto sulle pubblicazioni alla Casa Comunale, del Ministro Rocco, è detto chiaramente che « ... il matrimonio canonico secondo il concordato, rimane regolato dal Diritto Canonico e gli impedimenti canonici, corrispondano o non corrispondano ad essi impedimenti preveduti dal Diritto Civile, devono essere dispensati dalle Autorità ecclesiastiche ».

Per cui la S. C. dei Sacramenti dava una istruzione ai Rev.mi Ordinari d'Italia: « ...ricorrendo uno o più impedimenti stabiliti dal Codice Civile, di qualunque specie, linea o grado, non si deve mai domandare la relativa dispensa civile, essendo necessaria e sufficiente la sola dispensa ecclesiastica degli impedimenti canonici. I rev.mi Ordinari, quindi, dissuadano gli sposi dal chiedere la pretesa dispensa civile, ma, occorrendo, ne faranno divieto ».

Bene inteso, ad eccezione dei casi contemplati dall'art. 12 della Legge 25 maggio 1929 che impediscono la trascrizione dei matrimoni agli effetti civili, che sono:

1. - Se anche una sola delle persone unite in matrimonio risulti

legata da altro matrimonio valido agli effetti civili in qualunque forma celebrato;

2. - Se le persone unite in matrimonio risultino già legate tra loro dal matrimonio valido agli effetti civili in qualunque forma celebrato;

3. - Se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermità di mente.

Ecco perchè nella istruzione della S. C. dei Sacramenti 1 luglio 1929, laddove si parla della redazione dell'atto di matrimonio, al n. 29, leggiamo: « il parroco redigerà l'atto di matrimonio... (che) conterrà l'indicazione di eventuali impedimenti canonici e relativa dispensa ».

Quindi Don Tommaso insegna una cosa errata e da evitarsi. Gli sposi non devono recarsi al Municipio per chiedere quella dispensa che può essere data solo dalla Chiesa.

E' ben vero che secondo il Codice Civile (art. 87) « non possono contrarre matrimonio tra loro:... lo zio e la nipote, la zia e il nipote »; però tale proibizione riguarda il solo matrimonio civile.

II

Grave è il peccato contro la legge della Chiesa.

La S. C. dei Sacramenti nella sua Istruzione in esecuzione all'art. 34 del concordato (1 luglio 1929) pubblicava:

1. - « I cattolici che intendono contrarre matrimonio sono gravemente obbligati a celebrare il solo matrimonio religioso, dal quale si ottengono gli effetti civili, non essendovi alcuna ragione, scusa o pretesto di ometterlo, attese le cautele di cui la Chiesa l'ha circondato, per renderlo in tutto atto a conseguire il suo scopo religioso e sociale ».

2. - « Qualora gli sposi cattolici osassero contrarre civilmente, sia pure con l'intenzione di celebrare in appresso il matrimonio religioso, saranno trattati come pubblici peccatori e il parroco si regolerà a norma del can. 1066 ».

(Can. 1066: « Si publicus peccator aut censura notorie innodatus prius ad sacramentalem confessionem accedere aut cum Ecclesia reconciliari recusaverit, parochus eius matrimonio ne assistat, nisi gravis urgeat causa, de qua, si fieri possit, consultat Ordinarium »).

III

Tale istigazione è immorale.

Per questi motivi:

1. - Non si può assolutamente suggerire un atto immorale, come è il matrimonio civile tra i cattolici.

2. - Inoltre non si deve favorire il matrimonio tra persone legate da parentela così stretta. Infatti la S. C. dei Sacramenti il 1° agosto 1931 indirizzava una istruzione a tutti i Rev.mi Ordinari d'Italia, per mettere in risalto il « deplorabile inconveniente » di chiedere la dispensa di consanguineità I° grado tangente 2° l. coll.

Ricordava come fossero ancora in vigore le disposizioni di Gregorio XVI (22 febbraio 1836) circa l'argomento in questione ed insisteva sulla necessità dell'esistenza di cause « giuste e proporzionatamente gravi » (es.: rimozione di notevole scandalo, risoluzione di gravi questioni di eredità o di delicate questioni familiari).

Invitava anzi gli Ecc. Pastori e Rettori di Diocesi a voler redigere essi stessi, di propria mano i relativi libelli (quando non tornasse loro di grave incomodo).

Ed in ogni caso le testimoniali debbono essere almeno sottoscritte di proprio pugno dagli Ecc.mi Vescovi e munite di loro espressa e speciale raccomandazione.

E' un fatto che in quelle diocesi ove il Vescovo si è opposto alle richieste di questa dispensa, le domande sono andate così gradatamente diminuendo tanto da non essercene praticamente più.

E se il Vescovo ha i suoi ottimi motivi per opporsi, non è rispettoso, filiale, conveniente mettere il Vescovo nella condizione di dovere dire di « sì » « aegro animo ».

Conclusione:

Ci auguriamo che Don Tommaso possa ottenere tale dispensa per sistemare le cose.

Ma è proprio tutta degli sposi la colpa di essere pubblici peccatori con quello cui sono obbligati?

Can. PIETRO SPADA

ABBONATI!

Affrettatevi a rinnovare l'abbonamento se volete ricevere per tempo il primo fascicolo del 1955. Valetevi del modulo di c/c postale allegato al fascicolo di novembre.